

Seduta N° 459

Adunanza 03 GIUGNO 2024

Il giorno 03 del mese di giugno duemilaventiquattro alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 21-8706/2024/XI

OGGETTO:

Peste Suina Africana (PSA). Reg. (UE) 2023/594 e s.m.i e Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA 2/2024 del 10 maggio 2024 e. Autorizzazione all'uso domestico privato per autoconsumo e allo spostamento di capi abbattuti in Zona di Restrizione II.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

- la Peste Suina Africana (PSA), ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, è categorizzata una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2020/687, che integra il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate dispone, in particolare, all'art. 63 che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

- il Regolamento di esecuzione UE 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e s.m.i. che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605, ha individuato le zone soggette a restrizioni I, II e III, da ultimo modificate con Regolamento di esecuzione UE 2024/1269 della Commissione del 29 aprile 2024;

- la Commissione Europea ha fornito delle Linee Guida per la gestione della PSA con la Comunicazione C/2023/1504 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione (“orientamenti sulla PSA”);

- il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 e s.m.i. dispone, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della Peste suina africana nella zona infetta II;

- il Decreto Legge del 22 giugno 2023 n. 75 (convertito dalla Legge n. 112 del 10 agosto 2023) che all'art. 29 ha modificato l'art. 2 del Decreto Legge del 17 febbraio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n.29 ed ha introdotto tra le misure per il contrasto della peste suina africana, l'adozione di un "Piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e abbattimento e smaltimento";

- il Commissario straordinario alla PSA ha elaborato il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA) 2023-2028” di cui ne è stata resa informativa in sede Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 settembre 2023.

Preso atto che:

- l'art. 52 paragrafo 2 del Reg. (UE) 2023/594 stabilisce che “l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano all'interno delle zone soggette a restrizioni II e III dello stesso Stato membro, purché:

a) siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico prima del movimento della partita di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tale suino selvatico o del corpo di tale suino selvatico destinati al consumo umano;

b) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento della partita;

c) le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all'interno delle zone soggette a restrizioni II e III all'interno dello stesso Stato membro:

i) per uso domestico privato;

oppure

ii) conformemente alle condizioni specifiche di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2020/687, verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale di cui all'allegato VII del medesimo Regolamento”;

- con il D.P.C.M. del 27 marzo 2024, il dott. Vincenzo Caputo, Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, è stato nominato, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 e s.m.i, Commissario straordinario alla peste suina africana, con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*);

- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2024 del 10 maggio 2024, all'art. 3, comma 1, lett a) punto ix) dispone che, nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento (UE) n. 2023/594 e previa valutazione del rischio, le regioni possano autorizzare l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi abbattuti, esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione II e solo se risultati negativi ai test di identificazione dell'agente patogeno della PSA per ogni suino selvatico.

Inoltre, la stessa Ordinanza, in deroga al divieto di movimentazione al di fuori delle zone di restrizione II di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone, imposto nel punto viii) della stessa, al punto ix) prevede la possibilità per le regioni, su richiesta degli interessati, di autorizzare la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti con le squadre dei Bioregolatori e in attività di controllo faunistico, destinati alla commercializzazione per il consumo umano verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal Regolamento (UE) 2023/594. Laddove non sia possibile l'uso domestico privato per autoconsumo e/o l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione parte II sono destinate alla distruzione. Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell'ACL (Autorità Competente Locale), è consentito l'interramento.

Visti:

- il Regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, avente ad oggetto “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, che all'art. 2 prevede che il Ministero della salute, le regioni, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai

sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori: [...] c) salute animale.

Il medesimo D.Lgs 27/2021 all'art. 9 prevede che ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2017/625 sono individuati, nei settori di competenza del Ministero della salute di cui all'articolo 2, comma 1, i laboratori ufficiali, tra i quali vi rientrano gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS) e che tali laboratori effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali. Partecipano alle prove comparative interlaboratorio organizzate dai laboratori nazionali di riferimento e dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;

- il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 avente ad oggetto “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

- il Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'Agricoltura e sovranità alimentare con cui è stato adottato il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.

Richiamate:

- la DGR del 04 dicembre 2023 n. 24-7842/2023/XI, che istituisce, ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5/2023 del 24 agosto 2023, il Gruppo Operativo Territoriale Regionale (GOTR) e i Gruppi Operativi Territoriali GOT ai quali, tra le altre cose, demanda il compito di dare attuazione al “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA) 2023-2028” del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) sopra citato, ivi comprese ogni attività connessa alla gestione dei cinghiali;

- la DGR del 15 aprile 2024 n. 17-8431 di approvazione del programma regionale denominato "Piano inerente gli interventi per l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nella specie cinghiale (Sus scrofa) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento per l'anno 2024" (Piano di eradicazione 2024).

Dato atto che:

la valutazione del rischio circa l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi abbattuti all'interno della stessa zona di restrizione II di cui all'ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2024 del 10 maggio 2024, all'art. 3, comma 1, lett a) punto ix), deve essere effettuata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS PLV) in quanto individuato come

laboratorio ufficiale di riferimento ai sensi del D.Lgs. 27/2021;

in data 16 maggio 2024, il Settore regionale competente “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione Sanità ha trasmesso all’IZS PLV una comunicazione, agli atti del Settore, con la richiesta di supporto, con riferimento a quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lettera a) punto ix) dell’Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario per la PSA, per quanto attiene la valutazione del rischio relativa alla possibilità di destinare all’autoconsumo la carne dei cinghiali abbattuti in zona di restrizione II per PSA;

con comunicazione prot. n. 13376 del 23 maggio 2024, agli atti del citato Settore regionale competente, l’IZS PLV ha trasmesso la valutazione del rischio di cui sopra, asserendo che alla luce dei risultati dello studio, per quanto riguarda la zona di restrizione II della regione Piemonte l’autoconsumo di cinghiale cacciato (risultato negativo ai test) rappresenta un rischio relativamente basso;

in data 21 maggio 2024, il citato Settore regionale competente ha trasmesso al Commissario straordinario per la PSA, con una comunicazione agli atti, un documento in cui ha previsto la possibilità per la Regione Piemonte di disporre le autorizzazioni di cui ai punti ix) e x) dell’art. 3, comma 1, lett a) dell’Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2024 del 10 maggio 2024 per la zona di restrizione II e secondo quanto stabilito dall’art. 52 comma 2 del Reg. UE 2023/594;

in data 23 maggio 2024, con una comunicazione agli atti del Settore regionale competente, il Commissario straordinario alla PSA ha espresso parere favorevole alla richiesta del citato Settore i cui al paragrafo precedente;

con nota prot. 13540 del 27.05.2024 il Settore regionale competente di cui sopra ha trasmesso al vicepresidente della Regione, coordinatore per la PSA, all’Assessore regionale alla Sanità ed al Direttore regionale alla Sanità, una relazione con cui ha proposto, richiamando gli atti istruttori sopra citati, di procedere per la zona di restrizione II, alle autorizzazioni di cui ai punti ix) e x) dell’art. 3, comma 1, lett a) dell’Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2024 del 10 maggio 2024 e secondo quanto stabilito dall’art. 52 comma 2 del Reg. UE 2023/594 e nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio proposte dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale PLV con nota prot. n. 13376 del 23 maggio 2024;

alla luce di quanto sopra, è dunque possibile, per la zona di restrizione II, procedere alle autorizzazioni di cui ai punti ix) e x) dell’art. 3, comma 1, lett a) dell’Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2024 del 10 maggio 2024 e secondo quanto stabilito dall’art. 52 comma 2 del Reg. UE 2023/594.

Ritenuto, pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, opportuno, in attuazione di quanto disposto dall’art. 52 comma 2 del Reg. UE 2023/594 e dall’Ordinanza del Commissario alla PSA n. 2/2024:

- autorizzare, acquisita la valutazione del rischio dall’IZS PLV di cui alla comunicazione prot. n. 13376 del

23 maggio 2024, all'interno delle Zone di restrizione II, l'uso domestico privato dei capi abbattuti, carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti ottenuti da suini selvatici abbattuti, nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento (UE) n. 2023/594, solo se risultati negativi ai test di identificazione dell'agente patogeno della PSA per ogni suino selvatico;

- autorizzare, su richiesta degli interessati, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti in zona di restrizione II con le squadre dei Bioregolatori e in attività di controllo faunistico, destinati alla commercializzazione per il consumo umano verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal Regolamento (UE) 2023/594;

- demandare al Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale sanità l'adozione di ogni atto necessario a dare attuazione tecnica al presente provvedimento.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto viene data attuazione all'art. 52 comma 2 del Reg. UE 2023/594 ed all'Ordinanza del Commissario alla PSA n. 2/2024 mediante la mera autorizzazione all'uso domestico di capi abbattuti e allo spostamento all'interno delle zone di restrizione II per la presenza della PSA.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, a voti unanimi

DELIBERA

in attuazione di quanto disposto dall'art. 52 comma 2 del Reg. UE 2023/594 e dall'Ordinanza del Commissario alla PSA n. 2/2024:

1) di autorizzare, acquisita la valutazione del rischio dall'IZS PLV di cui alla comunicazione prot. n. 13376 del 23 maggio 2024, all'interno delle Zone di restrizione II, l'uso domestico privato dei capi abbattuti, carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti ottenuti da suini selvatici abbattuti, nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento (UE) n. 2023/594, solo se risultati negativi ai test di identificazione dell'agente patogeno della PSA per ogni suino selvatico;

2) di autorizzare, su richiesta degli interessati, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti in zona

di restrizione II con le squadre dei Bioregolatori e in attività di controllo faunistico, destinati alla commercializzazione per il consumo umano verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal Regolamento (UE) 2023/594;

3) di demandare al Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione sanità l'adozione di ogni atto necessario a dare attuazione tecnica al presente provvedimento;

4) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 22/2010.